

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2012

che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

[notificata con il numero C(2012) 5715]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/498/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 13,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/2/UE della Commissione ⁽²⁾ determina, a norma della direttiva 2003/87/CE, un elenco dei settori e dei sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- (2) La decisione 2011/278/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.
- (3) Ogni anno è possibile aggiungere all'elenco dei settori e sottosectori un settore o un sottosectore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando è stato dimostrato, in una relazione analitica, che il settore o il sottosectore risponde ai criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE a seguito di una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività di tale settore o sottosectore.
- (4) Alcuni settori che nella decisione 2010/2/UE non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello NACE-4 sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosectori corrispondenti che presentano caratteristiche particolari aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore. Per i sottosectori «Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i

tessuti» e «Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli» tale valutazione ha concluso che essi possono essere chiaramente distinti da altri settori o sottosectori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza, i sottosectori «Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti» e «Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli» vanno aggiunti all'elenco dei settori e sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

- (5) Il codice 2614 (a livello NACE-4) «Fabbricazione di fibre di vetro» è costituito da due codici Prodcom a 6 cifre: «261411: Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro» e «261412: Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti». Nella decisione 2010/2/UE, il sottosectore corrispondente al codice Prodcom a 6 cifre «261411» è stato ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'aggiunta del codice Prodcom 261412 all'elenco dei settori e sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio consente di coprire l'intero settore «2614» a livello NACE-4. Quindi, per maggior chiarezza e per evitare ripetizioni, al punto 1.2 dell'elenco è stato aggiunto il codice 2614 a livello NACE-4, mentre invece al punto 2 è stato soppresso il codice Prodcom 261411.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione 2010/2/UE

L'allegato della decisione 2010/2/UE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.

*Articolo 2***Modifiche alla decisione 2011/278/UE**

L'allegato I della decisione 2011/278/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2012

Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2010/2/UE è così modificato:

1) al punto 1.2, dopo la voce 2613, è inserita la seguente voce:

Codice NACE	Descrizione
«2614	Fabbricazione di fibre di vetro»;

2) il punto 2 è modificato come segue:

a) è soppressa la seguente voce:

Codice Prodcom	Descrizione
«261411	Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro»;

b) dopo la voce 26821400 è inserita la seguente voce:

Codice Prodcom	Descrizione
«26821610	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli».

ALLEGATO II

Nell'allegato I della decisione 2011/278/UE, la voce corrispondente al parametro di riferimento per «lane minerali» è sostituita come di seguito:

Parametro di riferimento	Definizione dei prodotti inclusi	Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema)	Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/UE per gli anni 2013 e 2014	Valore del parametro di riferimento (quote/t)
«Lana minerale	Prodotti isolanti a base di lana minerale per applicazioni di isolamento termico, acustico e antincendio, realizzati con vetro, pietra e scorie.	Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: fusione, fibraggio e iniezione di leganti, indurimento, essiccamento e formatura. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di elettricità all'interno dei limiti del sistema.	Sì	0,682».